



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXI - n.6 - Ancona Giugno 2015

L'Ultimo Baluardo: cade Cremona mentre Ancona si rafforza

Gli ultimi rinnovi dei Consorzi Agrari dell'Italia hanno riservato alcune sorprese: un drappello di Coldiretti Senesi opponendosi ai diktat di Palazzo Rospigliosi conquista la Presidenza del Consorzio di Siena, mentre il Consorzio Provinciale di Cremona passa, sembrerebbe per beghe interne, sotto l'influenza della Coldiretti, erigendo, di fatto, il Consorzio Agrario di Ancona ad un ultimo baluardo della Confagricoltura, la quale consolida la sua presenza ed autonomia. Alla Presidenza del Consorzio Dorico, infatti, viene eletto Alessandro Alessandrini, già Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione dello corso 26 maggio, in sostituzione di Marcello Ferretti che, dopo 23 anni di efficace gestione della struttura anconetana, ha deciso di passare il testimone.

La lunga e ferma presidenza

del Conte Marcello Ferretti ha permesso che il Consorzio Agrario di Ancona prima, passasse indenne attraverso i marosi delle note vicende finanziarie della FederConsorzi, poi consolidasse la sua presenza commerciale all'interno della provincia acquisendo sempre maggiori quote di mercato (40% dei cereali commercializzati, 70% del girasole, 33 % delle macchine agricole). Evitando, allo stesso tempo, che lo stesso Consorzio venisse risucchiato all'interno di fantomatiche economie di scala o "mitologiche" filiere. Potenzinandone anche l'impegno finanziario sostenuto nei confronti degli agricoltori che con esso intrattengono rapporti commerciali agevolandoli nel credito e pagandone, sempre, le loro merci in contanti.

Del resto anche il Consiglio di Amministrazione è uscito dalle elezioni dell'assemblea dello

SOMMARIO

APERTURA

- *L'ultimo Baluardo:
cade Cremona mentre
Ancona si rafforza* pag. 1,2

FISCALE

- *Nodi sull'attività agricola
e di impresa* pag. 3,4
- *Piante da vivaio,
trattamento fiscale* pag. 5

PREVIDENZIALE

- *Contributi previdenziali
2015* pag. 6,9
- *Sgravio contributi
antifortunistici* pag. 10

LAVORO

- *Pensioni e recupero
quote indebite* pag.11

CAMPAGNA SOCI AGRITURIST

pag.12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



Consorzio Agrario
Provinciale
Ancona



scorso 30 aprile profondamente rinnovato: gli undici delegati alla votazione erano tutti di espressione Confagricoltura e le due liste di candidati, che hanno composto il nuovo organo amministrativo, entrambe sono state presentate da associati che sono anche esponenti dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona. Praticamente, quasi, un monocoloro che rafforza l'impostazione ormai consolidata che ha caratterizzato il Consorzio di Ancona negli ultimi anni e che la nuova presidenza si propone di mantenere: autonomia gestionale, massima attenzione all'andamento economico e prudenza nelle scelte operative; in poche parole continuando nella missione storica che i Consorzi Agrari hanno iniziato a svolgere oltre cent'anni fa.

Il bilancio approvato nella medesima assemblea del 30 aprile, ha confermato la validità di queste scelte, con un fatturato che anche nel 2014 ha superato i 70 milioni di euro, ed un utile netto superiore a quello dell'esercizio precedente. Il Consorzio di Ancona resta quindi, l'ultima realtà consortile marchigiana ancora autonoma e legata al territorio e che progressivamente si sta rafforzando attraverso collaborazioni ed acquisizioni di nuove strutture al servizio della propria attività: è appena stata inaugurata la nuova area di postvendita del settore macchine nella sede di Jesi, interamente rinnovata, è operativo e pronto per la prossima campagna, il nuovo centro di stoccaggio cereali, da oltre 100.000 Q.li di capacità, ex Cerealmarche Jesi ed

è ormai prossima l'inaugurazione della nuova agenzia a Muccia (MC).

Una realtà, insomma, dinamica ed in controtendenza con quanto sta accadendo negli altri, superstiti, Consorzi Agrari d'Italia, ormai quasi tutti governati direttamente o per interposta persona da Palazzo Rospigliosi e che, con accorpamenti decisi sulla carta e spesso poco aderenti alla realtà agricola delle aree storiche di competenza, stanno facendo perdere contatto con il territorio a queste fondamentali strutture al servizio dell'agricoltura con una conseguente disgregazione dell'attività e del patrimonio che, in particolare nelle altre provincie marchigiane, ha ormai assunto aspetti preoccupanti.

Di seguito i nominativi dei Consiglieri che amministreranno il Consorzio Agrario nel prossimo triennio:

Alessandro Alessandrini (Presidente), Ludovico Baldeschi Balleani, Francesco Balducci, Pierfrancesco Bartolazzi Menchetti, Andrea Crocenzi (Vicepresidente), Renato Fagioli, Marcello Ferretti, Lorenzo Honorati, Giuseppe Minghi, Maurizio Monnati, Claudio Quattrini per la Delegazione Pontificia di Loreto, Franco Salciccia, Enrico Salvadego Molin Ugoni, Antonio Trionfi Honorati, Francesco Vitali. Sindaci Revisori: Mauro Barbini (Presidente), Stefano di Gioacchino, Fabio Rocchetti. Direttore Andrea Novelli.

Attività agricola e d'impresa, nodo da sciogliere

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (articolo 1, comma 423, Legge 23 dicembre 2005, n. 266) che non prevede alcun limite quantitativo e qualitativo oltre il quale l'attività agro-energetica cessa di essere agricola per essere compresa nel reddito d'impresa.



Il caso esaminato dalla Commissione tributaria di Agrigento riguardava una Srl che realizzava ricavi per alcuni milioni di euro per la produzione e la cessione di energia elettrica da risorse fotovoltaiche e solo qualche milione di euro per la cessione di prodotti agricoli. La Commissione di Agrigento riteneva tale disciplina palesemente ingiusta perché determinerebbe un sistema fiscale irragionevole e privo di qualsiasi collegamento con l'effettiva capacità contributiva, risolvendosi nella intassabilità dei ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica. Solo dal 2014, per effetto dell'articolo 22 del Decreto legge, questa attività è esclusa dal reddito agrario ma il reddito può essere determinato applicando forfettariamente la percentuale del 25 per cento sui corrispettivi annotati ai fini Iva, al netto di una tariffa incentivante

e di una franchigia. A parere del giudice remittente tale intervento del legislatore dimostrerebbe la consapevolezza dell'inadeguatezza della norma censurata e del carattere assolutamente ingiustificato dei vantaggi fiscali da essa verificati. L'agenzia delle Entrate evidenziava che l'attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili debba essere effettivamente connessa a quella agricola e non debba essere così ingente da modificare la natura dell'attività esercitata, così da renderla non più agricola ma industriale. L'agenzia sosteneva che per la società in esame l'attività era da considerarsi assolutamente marginale, essendo in presenza di

un'attività industriale di produzione di energia elettrica. L'Ufficio cita a proprio favore la circolare 32/E del 6 luglio 2009, che stabiliva delle soglie oltre le quali l'attività si poteva considerare industriale. Ma era facile contestare tale rilievo dal momento che una circolare è solo una opinione dell'Amministrazione senza effetto vincolante per il giudice.

Il giudice remittente fa il seguente ragionamento: non esiste alcun limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica cessa di essere attività agricola per diventare attività industriale soggetta a tassazione ordinaria.



Pertanto, il regime fiscale di favore dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei soggetti che a fronte di una attività assolutamente marginale ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il che porta ad una tassazione assolutamente irrisoria in presenza di ricavi di diversi milioni di euro derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. E ciò in palese contrasto con il principio di capacità contributiva.

Infine, secondo il giudice remittente, non c'è spazio per una interpretazione adeguatrice che condurrebbe ad una giurisprudenza idonea ad assurgere al rango di "diritto vivente". La Corte, nel ritenere la questione non fondata, non ha tenuto conto della realtà con una interpretazione letterale e astratta della legge, assegnando a questa una funzione di favore per l'impresa agricola. Questo il suo ragionamento. Sono società agricole quelle che «hanno quale oggetto esclusivo delle attività

di cui all'articolo 2135 del Codice civile»: coltivazione del fondo selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Sono attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e voltaiche nonché carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di altri prodotti provenienti prevalentemente dal fondo. Tali attività si considerano produttive di reddito agrario. C'è la preoccupazione di perimetrare la categoria delle attività connesse ricorrendo al principio della prevalenza dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione riguarda tutte le attività connesse.

L'attività al centro della discussione è da qualificarsi come attività diretta alla fornitura di beni e quindi vale per essa il requisito della 'utilizzo prevalente' di strutture o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività.

Ciò che viene in considerazione è il fondo, quale risorsa primaria dell'impresa agricola. Del resto il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la norma dell'intera materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza di attività connesse purchè queste ultime non snaturino la stessa impresa contraddicendone la vocazione agricola.

La sentenza è poco persuasiva, trattandosi di una tautologia diretta a conservare il trattamento di favore per le imprese. Manca la considerazione dei fatti. E non si dà nessun rilievo sistematico alla riforma del 2014 che ha escluso la materia dal reddito agrario.

*estratto da Il Sole 24 Ore
FISCO E COSTITUZIONE
14 Giugno 2015*

Trattamento fiscale delle attività di manipolazione su piante prodotte in vivaio

Art. 32, c. 2 lett. c) del TUIR

Consulenza giuridica n. 954-72/2014 dell'Agenzia delle entrate

Si comunica che l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa, in risposta ad apposita richiesta di consulenza giuridica proposta dalla Confederazione, ha chiarito che le attività di manipolazione su piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, rientrano tra le attività tassate su base catastale ex art. 32, c. 2, lett. c) del TUIR.

Più in particolare, l'Agenzia precisa

che le operazioni di:

a) concimazione ed inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;

b) trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;

c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura, effettuate dai vivaisti, in quanto produttori agricoli, rientrano appieno nell'ambito delle attività agricole connesse, come indicate nei decreti ministeriali di attuazione dell'art. 32, c. 2, lett. c) del TUIR (v. da ultimo il D.M. 13/02/2015- circolare confederale n. 15004 del 17/03/2015), soggette alla determinazione del reddito agrario.





CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2015

**dovute per coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
imprenditori agricoli professionali
Circolare INPS n. 108/2015.**

Si informa che la Direzione Generale dell'INPS, con circolare n. 108 del 27 maggio 2015 ha reso nota la misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l'anno 2015.

Nel rinviare ad un'attenta lettura della circolare INPS, si precisano qui di seguito le novità più rilevanti: la legge n.214/2011 (cd. Manovra Monti) ha previsto, a decorrere dall'anno 2012, un percorso di graduale aumento delle aliquote contributive pensionistiche per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che porterà nel 2018 al raggiungimento di un'unica aliquota pensionistica del 24% per tutti i soggetti (adulti e minori di 21 anni) operanti in qualsiasi territorio (zone montane e svantaggiate).

Per gli imprenditori agricoli a titolo professionale (IAP), tale percorso di graduale innalzamento delle aliquote pensionistiche non aveva trovato applicazione nel 2012 in quanto la norma sopra citata (legge n.214/2011) non aveva espressamente ricompreso questa categoria professionale. La

sopraggiunta legge di riforma del mercato del lavoro (legge n.92/2012, art.2, c.88 - cd. legge Fornero), aveva però successivamente esteso anche agli imprenditori agricoli professionali, a far data dal 1° gennaio 2013, il percorso di graduale innalzamento delle aliquote contributive già disposto dalla "manovra Monti" per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Pertanto, le aliquote contributive pensionistiche dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli IAP per l'anno 2015 sono pari al 22,8% nelle zone normali (21,8% per i minori di anni 21) ed al 21,4% nelle zone montane e svantaggiate (19,5% per i minori di anni 21);

anche se la circolare in commento nulla dice riguardo alla riduzione della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall'art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013), si ricorda che essa opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi quelli dei lavoratori autonomi agricoli (sono esclusi i soli IAP in quanto, come

noto, non soggetti alla contribuzione antinfortunistica). La riduzione è pari, per l'anno 2015, al 15,38% e spetta automaticamente (e dunque senza necessità di istanza di parte) se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulta inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM);

per quanto riguarda le modalità di riscossione, la circolare INPS conferma che anche quest'anno non saranno più trasmessi i modelli F24 prestampati; l'Istituto si limiterà infatti ad inviare agli interessati solo un prospetto informativo contenente tutti gli elementi necessari per effettuare il versamento, nelle consuete quattro rate, attraverso i modelli F24 disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Inoltre, con l'occasione si rende noto che con circolare n.103 del 21 maggio 2015 (allegato n. 3) l'Istituto previdenziale ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI e IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI			
Contributo	Età	Zone normali	Territori montani e zone svantaggiate
1) Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90	> 21	22,8%	21,4%
	< 21	21,8%	19,5%
2) Addizionale IVS Legge 160/75		€ 0,66	€ 0,66
3) Indennità gravidanza e puerperio		€ 7,49	€ 7,49
4) Assicurazione INAIL		€ 768,50	€ 532,18

LEGENDA

Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1, le relative percentuali sono calcolate in riferimento al "reddito medio convenzionale" che per l'anno 2015 è pari a € 55,05.

L'addizionale fissa giornaliera di € 0,66 del punto 2 è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue.

I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa pro-capite per l'assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l'INAIL.

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione con l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1 e 2 e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 3, con esclusione della quota capitaria annua per l'assicurazione INAIL di cui al punto 4.

CD/CM

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
Maggiori di 21 anni - Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 2.836,97
FASCIA 2	€ 3.489,64
FASCIA 3	€ 4.142,31
FASCIA 4	€ 4.794,99

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
Maggiori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 2.480,42
FASCIA 2	€ 3.093,02
FASCIA 3	€ 3.705,61
FASCIA 4	€ 4.318,21



IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.806,48
FASCIA 2	€ 2.132,82
FASCIA 3	€ 2.459,15
FASCIA 4	€ 2.785,49

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.510,04
FASCIA 2	€ 1.816,34
FASCIA 3	€ 2.122,64
FASCIA 4	€ 2.428,94

IAP

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Maggiori di 21 anni - Zone normali	
	IAP
FASCIA 1	€ 2.068,47
FASCIA 2	€ 2.721,14
FASCIA 3	€ 3.373,81
FASCIA 4	€ 4.026,49
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Maggiori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate	
	IAP
FASCIA 1	€ 1.948,24
FASCIA 2	€ 2.560,84
FASCIA 3	€ 3.173,43
FASCIA 4	€ 3.786,03

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Minori di 21 anni - Zone normali	
	IAP
FASCIA 1	€ 1.982,59
FASCIA 2	€ 2.606,64
FASCIA 3	€ 3.230,68
FASCIA 4	€ 3.854,73

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Minori di 21 anni - Territori montani e zone svantaggiate	
	IAP
FASCIA 1	€ 1.785,07
FASCIA 2	€ 2.343,28
FASCIA 3	€ 2.901,49
FASCIA 4	€ 3.459,69

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone normali	
	IAP
FASCIA 1	€ 1.037,98
FASCIA 2	€ 1.364,32
FASCIA 3	€ 1.690,65
FASCIA 4	€ 2.016,99

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate	
	IAP
FASCIA 1	€ 977,86
FASCIA 2	€ 1.284,16
FASCIA 3	€ 1.590,46
FASCIA 4	€ 1.896,76

Sgravio dei contributi antinfortunistici

Presentazione istanze telematiche per l'anno 2015

Con nota interna del 27 maggio 2015, l'INAIL ha comunicato che, come di consueto, dal 1 giugno 2015 sono aperti i termini per la presentazione, da parte dei datori di lavoro agricolo in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delle apposite istanze telematiche di riduzione dei contributi antinfortunistici per l'anno 2015.

Come si ricorderà tale riduzione, disposta dall'art. 1 n. 60 della legge n.247/2007, spetta ai datori di lavoro agricolo attivi da almeno due anni che:

- a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal d.lgs. n.626/1994 e successive modificazioni (e dunque dal d.lgs. 81/2008) e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Lo sgravio è concesso nel limite di un plafond annuo di 20 milioni di euro ed è pari ad una percentuale

determinata di anno in anno (non superiore al 20 per cento dei contributi antinfortunistici dovuti) sulla base del numero di aziende aventi diritto.

La procedura individuata dall'INAIL è analoga a quella già in vigore per le imprese di altri settori produttivi e richiede la presentazione, in via telematica, di un'apposita richiesta di ammissione al beneficio secondo le indicazioni diramate con la circolare INAIL n.61 del 9 novembre 2012 (cfr. ns. circ. n. 14145 del 13/11/2012).

Con riferimento all'anno in corso (2015), **l'istanza telematica per l'applicazione delle sgravio in oggetto dovrà essere presentata nel periodo tra il primo ed il trenta giugno 2015 (non rileva in alcun modo l'ordine cronologico di presentazione delle domande)**. Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da INPS e INAIL verranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto e sarà calcolata la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2015, che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell'INAIL. A questo punto le

aziende ammesse allo sgravio saranno comunicate all'INPS che computerà la percentuale di sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto. La riduzione contributiva in commento si aggiunge ad eventuali altre riduzioni eventualmente spettanti alle aziende di riferimento.

Da ultimo, vale la pena di precisare che lo sgravio in commento è diverso e distinto dalla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disposta dall'art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013). Quest'ultima infatti è stata già fissata per l'anno 2015 nella misura del 15,38 per cento e spetta automaticamente (senza necessità di istanza di parte) se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulta inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento.




Jobs Act: al via controllo a distanza dei lavoratori

Si ampliano i poteri del datori di lavoro in materia di controllo a distanza, da oggi possibili senza limitazioni su dispositivi e strumenti del dipendente (pc, tablet...) o sul cartellino presenze, mentre si allentano i paletti su altre tipologie di monitoraggio, come l'uso di telecamere e diventa possibile utilizzare le informazioni raccolte per scopi connessi al rapporto di lavoro, con l'unico obbligo di informare il lavoratore: sono le principali novità del decreto attuativo del Jobs Act sulla semplificazione degli adempimenti in ambito lavorativo, nella parte relativa al controllo a distanza, approvato in Consiglio dei Ministri l'11 giugno, ora pronto per l'iter parlamentare.

Controllo a Distanza

Fino ad oggi, le norme sul **controllo a distanza** erano molto più rigide e senza distinzioni, con divieto di utilizzo di «impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori», tranne che per motivi organizzativi, produttivi o di sicurezza e comunque previo accordo o richiesta all'Ispettorato del Lavoro, con possibilità per i sindacati di presentare eventuale ricorso. L'articolo 4 del provvedimento (Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva) prevede una:



revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

La Riforma del Lavoro, in pratica, riscrive l'articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) introducendo una distinzione:

- **impianti audiovisivi e simili (controllo con limitazioni),**
- **strumenti di lavoro e badge (controllo senza limiti).**

Nel primo caso, telecamere ecc. possono essere usate solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale; per installarli serve accordo sindacale con RSU (rappresentanza sindacale unitaria)

o RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Se l'impresa è ubicata in diverse province o regioni, l'accordo può essere firmato anche con le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale. Senza accordo bisogna chiedere autorizzazione alla DTL o al Ministero del Lavoro. **Nel secondo caso:** strumenti che il dipendente utilizza per lavorare o di registrazione presenze, non c'è bisogno di nessun accordo né autorizzazione.

Altra differenza rispetto a prima: la possibilità di utilizzare i dati raccolti con le apparecchiature installate anche ai fini connessi con il rapporto di lavoro, sempre che al lavoratore sia data adeguata informazione su modalità d'uso degli strumenti, effettuazione dei controlli.

CAMPAGNA SOCI 2015 AGRITURIST

a) PER CHI NON HA INIZIATO L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA - SOCIO NON OPERATORE QUOTA € 100,00

1. possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati (*riportate al punto 2 lettera b*)
2. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica
3. consulenza all'avviamento e all'esercizio dell'attività agrituristica (richiesta iscrizione EROA, verifica rapporto di connessione, elaborazione SCIA, scheda di classificazione)

b) SOCIO OPERATORE BASE QUOTA € 200,00

1. tutela sindacale della categoria presso le pubbliche istituzioni, statali, regionali, locali;
2. **possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati: Vulcangas (prezzi competitivi sulla fornitura di gas) , SIAE (Sconto 15% sui compensi per diritto d'autore), SCF (Sconto sui compensi per diritto d'autore secondario - riscossione tramite SIAE), MPLC (sconto a seconda tipologia servizi in agriturismo sui compensi per diritto alla proiezione di film), TripAdvisor (sconto 20% sul prezzo ufficiale per l'attivazione dei profili aziendali, sconti aggiuntivi in determinati periodi dell'anno), Società F451/ Programma gestionale I.D.A. (Invio Dati Alloggiati - sconti sulle tariffe), Fiat 500 Club Italia (applicazione dello sconto del 10% ai soci Fiat Club Italia sui servizi offerti dalle aziende agrituristiche) Reale Mutua Assicurazioni (Assicurazione per la Responsabilità Civile nell'esercizio dell'attività agrituristica compresa fattoria didattica - premio calcolato come polizza collettiva) , Banca Sella (vantaggiose condizioni sull'utilizzo del P.O.S. con il riconoscimento di commissioni di retrocessione competitive)**
3. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica;
4. informazioni sulla migliore gestione di eventuali contenziosi con la pubblica amministrazione o gli ospiti;
5. risposta a quesiti riguardanti la corretta applicazione di norme o la gestione dell'attività, riconducibili all'interesse generale della categoria;
6. informazioni sull'andamento del mercato turistico e sulle nuove modalità di promozione dell'ospitalità
7. pubblicazione, in italiano, inglese, francese e tedesco, di una scheda redazionale di presentazione della propria azienda nel sito internet www.agriturist.it (circa un milione di visite l'anno) con link al sito internet aziendale;
8. accesso ai servizi promozionali aggiuntivi connessi al sito internet www.agriturist.it previo versamento della quota associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, Club delle Offerte,, ecc.);
9. diffusione di comunicati stampa che promuovano la conoscenza dell'agriturismo presso il pubblico.

c) SOCIO OPERATORE MINIMO QUOTA € 140,00

solo per le aziende che dalla consultazione del sito internet risultino svolgere:

1. solo alloggio per non più di 12 posti letto, eventualmente con servizio di ristorazione limitato alle persone alloggiate;
 2. solo ristorazione;
 3. altre attività agrituristiche esclusi alloggio e ristorazione
- I soci hanno diritto agli stessi servizi previsti per i soci "ordinario base" (vedi lettera b).

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2015

bonifico bancario sul c/c Banca Nazionale del Lavoro Dipendenza di Roma, Ag. 6.

intestato a AGRITURIST Corso Vittorio Emanuele, 101 - 00186 Roma

Codice IBAN: IT 56 K 01005 03206 000000001566

Nella causale di versamento, indicare nome dell'Azienda, sigla della provincia, quota 2015

Per informazioni: AGRITURIST MARCHE c/o U.P.A.Ancona

ORARI UFFICIO:

MARTEDÌ 9.00 - 13.00 VENERDÌ 9.00 - 13.00

Tel 073156555 diretto 6 Cell.3468614316

Fax 0731226840 Skype: [agriturismomarche](https://www.skype.com/it/contacts/agriturismomarche)

Mail:agrituristmarche@tiscali.it info@agriturist.marche.it Web:www.agriturist.marche.it